



**CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  
EX ART. 31, CO. 2, D.LGS. 81/2015**

Brescia (BS) li 28/08/2025

**N. di Rif. 0109OP41A2025BS01/225**  
**Rif Interno 1604TB21025/588753**  
**Codice archiviazione CS0000841657**  
**Rif S.A.RE. 000841657**  
Sigla MC

Tra

**Umana S.p.A.**, con sede legale e amministrativa in via Colombara n. 113, 30176 Marghera (VE), C.F.05391311007 e P. IVA 04681350270, e filiale operativa in **Brescia (BS)**, e-mail **infobs@umana.it**, iscritta all'apposito Albo delle Agenzie per il Lavoro Sezione I istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 276/2003 (Aut. Min. Lav. Prot. n.1181-SG del 13/12/2004), di seguito denominata "somministratore"

e

l'Ente **AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA** con sede legale in **REZZATO (BS)** cap **25086, PIAZZA VANTINI n 21**, P. Iva **02803260989**, Pos. Inail **20112099**, di seguito denominata "utilizzatore"

premesso che

- il somministratore è autorizzato allo svolgimento dell'attività di somministrazione ai sensi dell'art. 4 D.M. 23/12/2003;
- l'utilizzatore ha richiesto al somministratore la fornitura a tempo determinato di n. **1 (uno)** lavoratore Sig./Sig.ra **STEFANIA BARONIO** con mansioni di **Impiegato ISTRUTTORE DIRETTIVO** ai sensi dell'art. 31, co. 2, D.Lgs. 81/2015.
- l'utilizzatore, ai sensi dell'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001, dichiara che le esigenze sono le seguenti: esigenze di carattere organizzativo dovute alla necessità di supportare le attività amministrative dell'ente.

**Tanto premesso le parti convengono quanto segue:**

**1. OGGETTO**

Oggetto del presente contratto è la somministrazione di lavoro a tempo determinato da parte di Umana S.p.A. all'utilizzatore relativamente a n. 1 (un) lavoratore, Sig./Sig.ra **STEFANIA BARONIO**, secondo i termini e condizioni che seguono.

**2. MANSIONI, LUOGO e ORARIO**

Le mansioni alle quali tale lavoratore sarà adibito dall'utilizzatore ed i livelli di inquadramento contrattuale applicabili in base al **CCNL FUNZIONI LOCALI** applicato dall'utilizzatore sono quelle di seguito indicate:

n. **1** lavoratore con mansione di **Impiegato ISTRUTTORE DIRETTIVO**, da inquadrare nel livello **Funzionari**.

Il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa è fissato presso l'unità produttiva dell'utilizzatore ubicata in: **VIA MATTEOTTI, 9 - CASTENEDOLO (BS) e/o cantieri, unità locali e/o clienti esterni all'azienda utilizzatrice..**

L'orario di lavoro previsto è il seguente: **full time di 36 ore dal lunedì al venerdì in una fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.30.**

**3. LIMITI DI UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE**

L'utilizzatore dichiara di non trovarsi in nessuna delle ipotesi previste dall'art. 32 D.Lgs. 81/2015.

L'utilizzatore si impegna ad avvalersi delle prestazioni lavorative oggetto del presente contratto nei limiti temporali e professionali di cui al punto 2) ed in caso di inadempimento sarà direttamente responsabile nei confronti dei lavoratori somministrati per i diritti da essi fatti valere, salva l'ipotesi di espressa autorizzazione scritta del somministratore.

#### 4. DURATA

La somministrazione di lavoro a tempo determinato, oggetto del presente contratto, avrà inizio in data **01/09/2025** e terminerà il **31/12/2025**, salva la possibilità di proroghe o rinnovi da concordarsi nei limiti di legge e di CCNL.

#### 5. OBBLIGHI DI UMANA S.P.A. E TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Il somministratore si obbliga a pagare direttamente al lavoratore quanto dovuto a titolo di trattamento economico, nonché a versare i relativi contributi previdenziali a qualsiasi titolo dovuti in correlazione con lo svolgimento della prestazione lavorativa fornita.

Come previsto dal CCNL applicato dal somministratore, gli elementi per determinare la retribuzione sono stati forniti dall'azienda utilizzatrice.

Il trattamento economico e normativo dovuto dal somministratore al lavoratore somministrato è quello previsto dal CCNL come riportato al punto 2) adottato dall'utilizzatore, come eventualmente integrato dal CCL aziendale.

In particolare, l'utilizzatore dichiara che i livelli retributivi adottati dal medesimo relativi al dipendente summenzionato in relazione alle mansioni ed al livello sono i seguenti:

- a) quanto ai lavoratori con mansioni come riportate al precedente punto 2), **€ 2.028,16 lorde mensili**. Il metodo retributivo applicato dal somministratore è quello della retribuzione mensilizzata erogata per n. 13 mensilità annuali oltre le indennità per compiti specifici (es. indennità di maneggio denaro) e le indennità per trasferte eventuali: **verrà altresì erogata l'indennità di comparto pari a 51,90 euro per 12 mensilità**.

#### 6. VINCOLO GERARCHICO E DISCIPLINARE

Il dipendente somministrato in forza del presente contratto sarà inserito nella organizzazione gerarchica dell'utilizzatore e risponderà alle direttive dei preposti di quest'ultimo.

Le mancanze disciplinari che, in base al regolamento disciplinare adottato dall'utilizzatore dovessero comportare una sanzione più grave del rimprovero verbale dovranno essere segnalate alla Umama S.p.A. che sola potrà provvedere ad azionare le procedure disciplinari previste dall'art. 7 della L. 300/1970 come integrate dalle norme collettive applicabili.

#### 7. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 33, co. 2, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare, anche in virtù di quanto stabilito dal D.Lgs. 104/2022 e ss.mm.ii.. L'utilizzatore si obbliga inoltre a comunicare al somministratore, oltre a quanto previsto nel comma che precede e a quanto contenuto ai punti nn. 2) e 3) del presente contratto, le eventuali differenze retributive maturate nel corso di ciascuna mensilità o dell'eventuale minore periodo di durata del rapporto di lavoro.

Le comunicazioni operative e organizzative dovranno essere effettuate dall'utilizzatore al seguente indirizzo e-mail : **infobs@umama.it**.

Umama dichiara di aver adottato e reso disponibile nell'apposita sezione presente nel sito internet [www.umama.it](http://www.umama.it) il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, con relativo Codice Etico e Sistema Disciplinare, in riferimento ai quali l'utilizzatore dichiara di averne preso visione e di accettarne le previsioni.

L'inosservanza da parte dell'utilizzatore di una qualsiasi delle previsioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o del Codice Etico e/o del D.Lgs. 231/2001 costituirà grave inadempimento agli obblighi di cui al presente contratto e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., darà facoltà ad Umama di risolvere di diritto lo stesso, mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, avente ad oggetto il c.d. "whistleblowing", Umama S.p.A. ha adottato un'apposita informativa su canali, procedure e presupposti per effettuare segnalazioni interne ed eventualmente esterne all'ANAC, di condotte illecite riguardanti Umama S.p.A.; tale informativa è stata fornita al lavoratore somministrato ed è consultabile da tutti i soggetti interessati tramite il seguente link: <https://www.umama.it/chi-siamo/responsabilita-sociale/>.

L'utilizzatore, dal canto suo, dà atto che, qualora sia soggetto alla predetta normativa sul whistleblowing o ne diventi soggetto in futuro, saranno a suo carico tutti gli adempimenti previsti dalla normativa per quanto attiene ad eventuali segnalazioni di condotte illecite che lo riguardano, impegnandosi fin da ora a informare il lavoratore somministrato sulle procedure adottate, sui presupposti e sui canali per effettuare le segnalazioni.

#### 8. RIMBORSI

L'utilizzatore si obbliga a rimborsare al somministratore tutti gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali ex art. 33, co. 2, D.Lgs. 81/2015, ivi incluso il contributo alla formazione di cui all'art. 12 D.Lgs. 276/2003, da questo effettivamente sostenuti a qualsiasi titolo in correlazione con l'inizio, l'esecuzione, la sospensione e la cessazione delle prestazioni lavorative dedotte nel presente accordo. Tali oneri si intendono completamente rimborsati al somministratore corrispondendo gli importi indicati al punto 11) che segue secondo le modalità ivi espresse.

#### 9. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Ai sensi dell'art. 35, co. 2, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

#### 10. PERIODO DI PROVA

Il lavoratore somministrato sarà sottoposto ad un periodo di prova, che viene determinato secondo le modalità previste dal Ccnl applicato dal somministratore. La durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, a partire dalla data di

inizio della missione. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni di effettiva prestazione e non può essere superiore a 11 giorni di effettiva prestazione per le missioni con durata non superiore a 6 mesi, e a 13 giorni di effettiva prestazione per quelle di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi. Per le missioni di durata pari o superiore a 12 mesi il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni di calendario. Ai contratti di durata inferiore a 3 giorni può essere apposto 1 solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore.

Il lavoratore somministrato sarà sottoposto ad un periodo di prova, che viene determinato secondo le modalità previste dal Ccnl applicato dal somministratore. La durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, a partire dalla data di inizio della missione. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni di effettiva prestazione e non può essere superiore a 11 giorni di effettiva prestazione per le missioni con durata non superiore a 6 mesi, e a 13 giorni di effettiva prestazione per quelle di durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi. Per le missioni di durata pari o superiore a 12 mesi il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni di calendario. Ai contratti di durata inferiore a 3 giorni può essere apposto 1 solo giorno di prova. Le frazioni inferiori a 15 giorni si arrotondano all'unità superiore.

Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore concordate con il lavoratore somministrato.

Nel caso di successive missioni da parte di uno stesso lavoratore, intervenute entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro precedente, presso lo stesso utilizzatore e per le medesime mansioni, non sarà consentito apporre il periodo di prova, in ossequio a quanto previsto dall'art. 35 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro.

Nel corso del periodo di prova l'utilizzatore potrà comunicare il mancato superamento dello stesso da parte del lavoratore. Tale comunicazione dovrà pervenire ad Umana S.p.A., presso la filiale operativa di cui in intestazione, entro la scadenza del periodo di prova, come sopra riportato, in orario d'ufficio.

La mancata tempestiva comunicazione di non superamento del periodo di prova costituisce a tutti gli effetti accettazione del lavoratore medesimo per tutto il periodo della somministrazione fino al termine contrattuale della medesima.

Nel caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del lavoratore somministrato, l'utilizzatore è comunque tenuto a corrispondere ad Umana S.p.A. i corrispettivi dovuti per i giorni di lavoro effettuati.

#### 11. CORRISPETTIVI

I corrispettivi dovuti dall'utilizzatore al somministratore saranno per il/i lavoratore/i con mansioni e inquadramento come riportate al precedente punto 2) di € **24,78 IVA inclusa**, per ogni ora effettivamente retribuita.

Per quanto riguarda le ore straordinarie, festive, notturne o altro, verranno applicati i seguenti costi orari:

ORA DI RATEO FERIE E PERMESSI	€ <b>5,67 IVA inclusa</b>
-------------------------------	---------------------------

Per quanto riguarda le altre maggiorazioni non qui previste espressamente sulle ore straordinarie, festive, notturne o altro, verranno applicate le stesse maggiorazioni previste dal contratto collettivo nazionale e/o dal contratto integrativo aziendale qualora ci fosse.

Le festività cadenti durante il corso della somministrazione verranno fatturate alla tariffa dell'ora ordinaria.

Se il lavoratore dovesse godere di ferie e permessi nel corso del contratto di lavoro, Umana S.p.A. fatturerà all'azienda utilizzatrice la sola quota dei ratei di retribuzione indiretta maturata su ferie e permessi.

Resta inteso che, in caso di variazioni contrattuali del trattamento retributivo di cui al punto 5) del presente contratto, gli importi di cui sopra saranno automaticamente adeguati con la medesima decorrenza.

Resta altresì inteso che ogni eventuale ulteriore importo, che Umana S.p.A. dovesse corrispondere ai propri dipendenti somministrati per disposizione di legge, di contratto collettivo nazionale od integrativo o su richiesta dell'utilizzatore, verrà fatturato a quest'ultimo comprensivo di tutti gli oneri aggiuntivi.

Superato il periodo di prova da parte del lavoratore, l'utilizzatore si obbliga a corrispondere al somministratore in qualsiasi caso, tutti i corrispettivi pattuiti per la durata dell'intera somministrazione anche nel caso decida di non avvalersi più del lavoratore: in questo caso si stabilisce che per calcolare le ore mensili come parametro di riferimento si prenda il "divisore orario" previsto dal contratto dell'utilizzatore.

Gli importi previsti dal presente punto 11) saranno fatturati da Umana S.p.A. con periodicità mensile e i relativi pagamenti dovranno avvenire con le seguenti modalità: rimessa diretta 30 giorni data fattura.

Il somministratore si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente tramite bonifico presso il conto corrente bancario dedicato che verrà successivamente indicato.

L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 136/2010 costituirà causa di risoluzione del contratto.

#### 12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E PENALI

Eventuali ritardi nei pagamenti dovuti da parte dell'utilizzatore consentiranno senz'altro al somministratore la risoluzione del presente contratto se reiterati per due mesi di seguito, e, oltre a produrre interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 (ovvero diversa successiva normativa vigente) saranno sanzionati con una penale di importo pari al 10% annuo dei pagamenti omessi, più spese sostenute per il recupero del credito e salvo maggior danno.

#### 13. SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore, che dichiara di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, si obbliga, con ciò accettandone la delega per quanto di competenza del somministratore, all'adempimento di tutti gli obblighi di informazione, formazione e addestramento (generali e specifici) in materia di sicurezza e salute, e, in particolare:

- ad informare i prestatori di lavoro somministrati sugli eventuali rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività produttiva da essi svolta ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/2008;

- a formare ed addestrare all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti e eventualmente a quelle necessarie per lo svolgimento delle mansioni successivamente attribuite, in conformità alle disposizioni contenute agli artt. 37 e 73 D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
- a fornire ai lavoratori somministrati tutte le informazioni prima dell'inizio dell'attività lavorativa ivi compresa l'indicazione del medico competente, qualora nominato ai sensi della normativa sulla sicurezza vigente;

Ove richiesto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l'utilizzatore si impegna inoltre a sottoporre a sorveglianza sanitaria, sia preventiva che periodica, i prestatori di lavoro somministrati.

Ai sensi dell'art. 35, co. 4, D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore si impegna, altresì, ad osservare nei confronti dei medesimi prestatori tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Ai sensi dell'art. 33, co. 1, lett. c), D.Lgs. 81/2015, l'utilizzatore indica la presenza di rischi per l'integrità e la salute del/i lavoratore/i e le relative misure di prevenzione adottate, come riportati nel Documento di Analisi e Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008, ovvero come riportati nel documento elaborato adottando le procedure standardizzate di cui all'art. 6, co. 8, lett. f), D.Lgs. 81/2008, qualora rientrante nel co. 5 o 6 dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008 e abbia optato per tale facoltà.

In particolare, l'utilizzatore indica la presenza dei rischi per l'integrità e la salute del/i lavoratore/i e le relative misure di prevenzione adottate come sopra specificati nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente contratto. Ai fini dell'art. 33, co. 3, D.Lgs. 81/2015, copia del presente modello verrà consegnata al lavoratore somministrato all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'utilizzatore.

Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all'atto della stipula del contratto, l'impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell'applicazione degli artt. 41 e 42 D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 81/2008, al lavoratore in somministrazione è fornita a cura del medico competente dell'utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'utilizzatore prende atto che, ai sensi dell'art. 40 co. 10, del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, la mancata osservanza da parte dell'utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal CCNL sopra richiamato e da quello applicato presso lo stesso utilizzatore, con particolare riferimento all'azione di informazione, formazione e addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza, può costituire giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore somministrato. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l'intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell'onere a carico dell'utilizzatore. Il trattamento retributivo sarà anticipato al lavoratore da Umama S.p.A. con le previste modalità di erogazione e successivamente addebitato all'utilizzatore con fattura come specificato al punto 11).

#### **14. ATTIVITÀ DEL LAVORATORE**

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al somministratore per inidoneità o mancato rendimento del lavoratore fornito, anche sopravvenuti, ovvero per fatti derivanti dall'operato del medesimo; ciò per tutto il periodo della somministrazione, compreso il periodo di prova, ed anche nel caso di danni derivanti direttamente o indirettamente all'utilizzatore, rinunciando questi, anche nel caso di mancata utilizzazione del lavoratore, a qualsivoglia causa dovuta, a chiedere risarcimento alcuno ovvero diminuzione del corrispettivo e/o indennità.

Il somministratore resta completamente manlevato e tenuto indenne dall'utilizzatore da qualsiasi azione potesse venirgli mossa in relazione alla responsabilità per danni arrecati a persone o cose, anche di terzi, in conseguenza dell'attività svolta dai lavoratori somministrati e per tutto ciò che dipendesse da situazioni che comunque possano far capo all'utilizzatore ed ai lavoratori da esso utilizzati.

#### **15. ELEZIONE DI DOMICILIO**

A tutti gli effetti contrattuali le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali; salvo quanto sopra diversamente previsto, tutte le comunicazioni dirette ad Umama S.p.A. dovranno pervenire presso l'indirizzo: via Colombara 113 — 30176 Marghera (VE); mentre le comunicazioni indirizzate all'utilizzatore dovranno pervenire presso il seguente indirizzo: **PIAZZA VANTINI, 21 - CAP 25086 - REZZATO (BS)**.

#### **16. RISERVATEZZA**

L'utilizzatore e il somministratore si autorizzano a vicenda a comunicare la circostanza dell'esistenza del presente contratto, ferma restando la riservatezza sui contenuti specifici del medesimo.

Il somministratore, inoltre, si impegna a tenere riservate tutte le notizie e i dati che gli fossero comunicati o di cui venisse a conoscenza attinenti all'organizzazione, la struttura, l'attività i programmi e i risultati produttivi e commerciali dell'utilizzatore, mentre l'utilizzatore si impegna a mantenere riservate le condizioni contrattuali e le metodologie operative attuate da Umama S.p.A. nell'ambito del presente accordo.

#### **17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. (UE) 2016/679, il somministratore e l'utilizzatore si danno reciprocamente atto che, per i trattamenti di dati personali comunque afferenti il presente contratto e la relativa esecuzione, ciascuna parte, ove non diversamente specificato, assumerà il ruolo di titolare del trattamento.

Nel caso in cui i dati dell'utilizzatore siano considerati "dati personali" ai sensi della normativa sopra richiamata, lo stesso potrà prendere visione in qualunque momento delle informazioni ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, fornite da Umama attraverso il sito [www.umama.it](http://www.umama.it) e le sue filiali.



Inoltre, qualora per l'adempimento del presente contratto una parte dovesse trasmettere all'altra dati personali di soggetti terzi, sarà cura della parte trasmittente acquisire dal soggetto terzo interessato idoneo consenso al trasferimento e fornire al medesimo, per conto e nell'interesse della parte ricevente, le informazioni di cui all'art. 14 del Reg. (UE) 2016/679. Nel caso in cui la trasmissione dei dati personali avvenga in virtù di una base giuridica diversa dal consenso, sarà cura della parte trasmittente informare il soggetto terzo interessato in merito alla natura di tale base giuridica.

**18. FORO ESCLUSIVO**

Qualsiasi controversia, comunque relativa al contratto, sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

UMANA S.p.A.  
 Filiale di Brescia  
 Via San Zenone, 89  
 Tel. 030/2411260 Fax 030/2411231  
 info@umana.it

Si sottoscrivono espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole:  
 art. 1. Oggetto; art. 3. Limiti di utilizzo delle prestazioni lavorative; art. 5. Obblighi di Umama S.p.a. e trattamento economico e formativo; art. 6. Vincolo gerarchico e disciplinare; art. 10. Periodo di prova; art. 11. Corrispettivi; art. 12. Clausola risolutiva espressa e penali; art. 13. Sicurezza sul lavoro; art. 14. Attività del lavoratore; art. 18. Foro esclusivo.

L'utilizzatore

**Azienda Speciale consortile  
 Per i servizi alla persona**

**Ambito distrettuale n. 3 Brescia - Est  
 Piazza Vantini n. 21 - 25086 Rezzato B.  
 cod. fisc. - p. iva 02803260989**

UMANA S.p.A.  
 Filiale di Brescia  
 Via San Zenone, 89  
 Tel. 030/2411260 Fax 030/2411231  
 info@umana.it

L'utilizzatore

**Azienda Speciale consortile  
 Per i servizi alla persona  
 Ambito distrettuale n. 3 Brescia - Est  
 Piazza Vantini n. 21 - 25086 Rezzato B.  
 cod. fisc. - p. iva 02803260989**

*Stampa fantasma (mirrored text) of the company information above.*



ALLEGATO A) - Codice archiviazione SS0000841657

## MODELLO DI SICUREZZA, INDICAZIONE RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE SUL LAVORO

(Il presente modello è compilato a cura dell'impresa utilizzatrice)

Allegato e parte integrante del contratto di somministrazione N. di Rif. 0109OP41A2025BS01/225 del 28/08/2025

<b>IMPRESA UTILIZZATRICE:</b> AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA		
<b>LUOGO DI LAVORO:</b> VIA MATTEOTTI, 9 - CASTENEDOLO (BS) e/o cantieri, unità locali e/o clienti esterni all'azienda utilizzatrice.		
<b>QUALIFICA:</b> Impiegato <b>MANSIONE:</b> ISTRUTTORE DIRETTIVO		
<b>PERSONALE PREPOSTO AI SERVIZI DI SICUREZZA AZIENDALE DELL'IMPRESA UTILIZZATRICE:</b>		
<b>MEDICO COMPETENTE (OVE PREVISTO):</b> RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE: TRONCANA PAOLO		
<b>INCARICATO PRIMO SOCCORSO:</b> SIGNORONI GIACOMO		
<b>INCARICATO PREVENZIONE INCENDI:</b> SOLDATI NICOLETTA		
<b>VISITE MEDICHE A CARICO UTILIZZATORE :</b>	<b>VISITA MEDICA PREVENTIVA</b>	<b>NO</b>
	<b>VISITA MEDICA PERIODICA (OVE PREVISTA)</b>	<b>Semestrale</b>
<b>R.L.S. (OVE PRESENTE):</b> AGGRAVIO MANUELA		
<b>INCARICATO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI/FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA:</b> TRONCANA PAOLO		

### RISCHI RELATIVI ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO

**RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A (rischi di natura infortunistica):**

**RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A (rischi di natura igienico ambientale):**

**RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A (rischi di tipo trasversale):**

Lavoro ai videoterminali

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Climatizzazione dei locali

Emergenza pronto soccorso e prevenzione incendi

Sorveglianza sanitaria

D.P.I.

L'impresa utilizzatrice dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi in data 31/08/2018 e redatto il relativo documento di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

Data, 28/08/2025

**L'Utilizzatore**

Azienda Speciale consortile  
Per i servizi alla persona  
Ambito distrettuale n. 3 Brescia - Est  
P.zza Vantini n. 21 - 25086 Rezzato Bs  
cod. fisc. - p. iva 02803260989